



COMUNE DI VAL BREMBILLA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CANI OSPITI DEL CANILE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI VAL BREMBILLA

ART. 1 – FINALITÀ	2
ART. 2 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO	2
ART. 3 – AFFIDAMENTO	2
ART. 4 – CONTRIBUTO E CONSEGNA DEL MATERIALE A CORREDO ALL'ATTO DELL'AFFIDAMENTO	2
ART. 5 - MANTENIMENTO DELL'ANIMALE	3
ART. 6 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO	3
ART. 7 – INADEMPIENZE	3

Art. 1 - FINALITA'

Il Comune di Val Brembilla, riconoscendo la funzione sociale della spesa per l'affidamento di cani randagi a soggetti privati, ritiene di incentivare, con l'adozione del presente regolamento, tale funzione.

Art. 2 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO

I soggetti, residenti e non residenti, disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio, rinvenuto sul territorio comunale e accolto presso il canile convenzionato con il Comune, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Val Brembilla. La richiesta non potrà essere accolta nei casi in cui risultino, a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare, precedenti episodi di maltrattamento di animali.

Art.3 - AFFIDAMENTO

L'affido verrà disposto:

- a) in **forma temporanea** nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro suddetti termini.
- b) in **forma definitiva** quando siano trascorsi i sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Sanità in data 14/10/96, che dovrà poi essere trasmesso all'A.S.L. a cura degli uffici competenti (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale). In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

I cani che saranno dati in affido saranno.

- a) Regolarmente tatuati.
- b) Sanitariamente testati.

Non potranno essere consegnati in affidamento più di due cani a nucleo familiare.

Art.4 – CONTRIBUTO E CONSEGNA DEL MATERIALE A CORREDO ALL'ATTO DELL'AFFIDAMENTO

All'atto dell'affidamento definitivo verrà riconosciuto all'affidatario del cane un contributo, una tantum, a titolo di compartecipazione alla spesa per il mantenimento del cane, il cui importo, su base annua, verrà stabilito con delibera della Giunta Comunale e pagato in due tranches, la prima, pari al 50%, all'atto dell'affido, la restante al compimento del primo anno, salvo il caso di morte, sospetta, o di affido ad altro soggetto.

Art. 5 - MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al Comune di Val Brembilla ed al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato.

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso Comune ed allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente e dallo stesso Comune di Val Brembilla.

Art. 6 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO

In caso di trasferimento dell'animale ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il primo affidatario si impegna a comunicare il nominativo al Comune, che provvederà a verificare che il nuovo affidatario posseda i requisiti di cui all'articolo 2.

Art.7 - INADEMPIENZE

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, l'affidatario perde il diritto al contributo.